

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5896

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRISTONI, DE CARLI, SALERNO,
BALZAMO, BORTOLANI, VAZZOLER, PRANDINI**

Presentata il 30 luglio 1991

Nuove norme per la regolamentazione delle lotterie nazionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai sotto gli occhi di tutti che il sistema che regola le lotterie nazionali si dimostra sempre più inadeguato al conseguimento di quell'obiettivo primario più volte ribadito dalle competenti Commissioni di Camera e Senato: la massimizzazione del gettito fiscale per assicurare all'erario le maggiori entrate possibili. I dati relativi alla vendita dei biglietti, riferiti agli ultimi tempi, evidenziano un'allarmante tendenza ad una diminuzione d'interesse da parte del pubblico nei confronti del sistema delle lotterie nazionali, con conseguente calo di vendite e di introiti da parte dello Stato, misurabile ormai in decine di miliardi (Come dimostra il quadro 1 allegato). Il fenomeno riguarda contemporaneamente e indifferentemente sia le lotterie di più recente istituzione, a cicli-

cità annuale, sia le lotterie di più antica tradizione e che sembravano stabilmente entrate in un consolidato costume degli italiani.

Questa situazione, se si presenta preoccupante per la primaria esigenza dello Stato di acquisire un introito significativo attraverso il gettito fiscale, è sintomo altresì di un indebolimento di quegli aspetti diffusi di divertimento e speranza che hanno sempre costituito e devono costituire l'elemento fondamentale che stimola il cittadino ad avvicinarsi al sistema delle lotterie.

Non va trascurato, inoltre, il danno provocato dalla diminuzione degli introiti verso il perseguimento di quelle finalità educative, culturali, artistiche, legati agli utili derivanti da manifestazioni organizzate dai comuni. Constatato questo stato

di cose, ne deriva una necessità urgente di riordino complessivo del sistema delle lotterie che tragga origine da una profonda modificazione delle ragioni che ne determinano attualmente l'andamento deludente ed inadeguato ai fini principali per i quali sono istituite.

Ci sembra opportuno individuare ed indicare alcuni criteri fondamentali che dovranno costituire la base per una radicale riforma del sistema. In primo luogo occorre tener conto della rilevanza, nazionale ed internazionale, delle manifestazioni che vengono abbinata ad una lotteria; oggi vediamo che vengono effettuati molti abbinamenti con manifestazioni poco note al grande pubblico e di scarsa tradizione o, peggio ancora, inventate *ex novo* od appositamente per poter usufruire dei vantaggi economici derivanti da un abbinamento alla lotteria. In secondo luogo la cadenza delle lotterie deve essere diluita nel tempo per evitare sovrapposizioni nella vendita dei biglietti, per evitare confusione o disaffezione nei cittadini che acquistano i biglietti, e rilanciare, presso gli stessi acquirenti, quell'entusiasmo, quel divertimento e quello spirito di attesa che sono sempre stati propri di chi si avvicina al gioco delle lotterie.

Rimane ferma la validità dei criteri di ripartizione geografica equilibrata, di gestione pubblica delle manifestazioni e di destinazione degli utili per opere umanitarie e a sostegno di iniziative culturali, artistiche e sportive.

Un'attenzione particolare, infine, deve essere rivolta alle capacità organizzative messe in luce nell'allestimento delle manifestazioni, capacità che devono essere tali da garantire un'assoluta riuscita dell'avvenimento abbinato a lotteria e dare credibilità all'abbinamento stesso.

Tenuto conto delle osservazioni e delle indicazioni sovraesposte, si propone dunque che le lotterie nazionali non superino, nell'arco di un anno, il numero di otto, di cui sei confermate per almeno cinque anni e le rimanenti due, a scadenza annuale, individuate di volta in volta.

La proposta di legge consta di sette articoli.

L'articolo 1 fissa le sei lotterie nazionali a valenza storica; l'articolo 2 i criteri per realizzare i presupposti per la definizione delle lotterie aventi scadenza fissa.

L'articolo 5 definisce i metodi e la destinazione degli utili; l'articolo 6 chiarisce gli ambiti territoriali di vendita dei biglietti; l'articolo 7 definisce le norme transitorie e finali.

ALLEGATO 1.

Lotterie nazionali 1989.

Lotteria Fantastico	33.056.000
Viareggio	9.230.000
Agnano	5.754.000
Merano	4.159.000
Venezia	3.682.000
Monza	5.056.000

Totale biglietti venduti con 6 lotterie
60.937.000.

Incasso con biglietto a lire 4.000 lire
243.748.000.000.

Lotterie nazionali 1990.

Viareggio	7.704.283
Agnano	3.852.279
Giro d'Italia	2.647.443
Mondiali	4.219.796
Del Mare	1.697.137
Taormina	1.560.989
Merano	2.145.279
Montecatini	2.427.640
Lecce	1.378.804
Italia '90/'91	25.000.000

Totale biglietti venduti con 10 lotterie
53.380.000.

Incasso con biglietto a lire 5.000 lire
266.900.000.

Lotterie nazionali 1991.

Viareggio	2.500.000
Iglesias	1.800.000
Agnano	2.250.000
Sanremo	2.500.000

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dal 1992, è autorizzata l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di otto per ogni anno, di cui le seguenti sei, individuate per la loro antica e consolidata tradizione:

- a) Viareggio – febbraio (carnevale);
- b) Agnano – aprile (cavalli);
- c) Monza – giugno (auto);
- d) Venezia – settembre (mare);
- e) Carpi – ottobre (atletica leggera);
- f) Fantastico – gennaio (varietà musicale).

2. Le altre manifestazioni nazionali, in numero di due, saranno selezionate a cadenza annuale.

ART. 2.

1. Le lotterie di cui all'articolo 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. Nella loro individuazione si deve rispettare una equilibrata ripartizione geografica, e garantire, nell'avvicendamento annuale, lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale. Si deve tener conto della non sovrapposizione con altre lotterie nazionali e che le manifestazioni appartengano a settori diversi nel campo delle discipline culturali, artistiche e sportive.

ART. 3.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, verranno individuate le altre due manifestazioni annuali a cui collegare le rimanenti lotterie di cui all'articolo 1, comma 2.

ART. 4.

1. Il decreto ministeriale, di cui all'articolo 3 dovrà essere emanato entro il 31 ottobre di ogni anno ed avrà effetto per l'anno successivo.

ART. 5.

1. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato. Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni, un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale e ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

2. Le entrate sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune, ed il loro utilizzo, secondo le finalità, è documentato in un allegato al bilancio.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo, delle lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2.

ART. 6.

1. I biglietti delle lotterie possono essere venduti anche all'estero, conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati

e le modalità definite dal Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, degli affari esteri e per il coordinamento delle politiche comunitarie.

ART. 7.

1. La presenta legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il Ministro delle finanze predispone il regolamento di esecuzione della presente legge entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

3. Le lotterie la cui effettuazione è in via di esecuzione o è già stata decretata sono regolarmente svolte. Ad esse non si applica il disposto di cui al comma 2, all'articolo 1 e, all'articolo 3.